



ORAZIO FRANCESCO PIAZZA

VESCOVO DI VITERBO

INDICAZIONI PASTORALI SULLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

Carissimi fratelli nel presbiterato, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.

I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Comunità dei credenti, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e rafforzata, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza. (Can. 840 CIC).

Tuttavia, bisogna dolorosamente constatare che, in questi ultimi tempi, si riscontrano fattispecie in cui ostentazioni ed esteriorità risultano voler prevalere insistentemente sulla natura stessa della realtà sacramentale con il rischio di andare a scardinarne le fondamenta. Non di rado il diritto di ricevere i sacramenti, che rimangono pur sempre un dono, diventa per alcuni pretesa e il moltiplicarsi nella vita quotidiana di contorni prettamente esteriori, animano il realizzarsi di istanze a cui i pastori, chiamati per divina Grazia a pascere il gregge di Dio, devono dare univoche e valide risposte così da non disperdere il dato rivelato e adempiere correttamente e validamente la funzione di santificare.

Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della Suprema Autorità della Chiesa approvare e definire i requisiti per la loro validità: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano, a cui spetta, nella Chiesa a lui affidata, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti (Can. 838 §§1 e 4; 841 CIC).

Pertanto, al fine di salvaguardare il significato autentico delle realtà sacramentali, assicurare la loro piena validità canonica e garantire in modo opportuno l'inserimento del fedele nella Comunità cristiana, nonché dare debito ordine alle difficoltà già ricorrenti in

taluni ambiti della Diocesi, è mia premura e dovere consegnarvi le seguenti indicazioni per rispondere in maniera unanime alle fattispecie che seguono.

1. CATECUMENATO DEGLI ADULTI

La ricerca forzata da parte di alcuni fedeli del riconoscimento di uno *status* di vita, di per sé non proprio della loro naturale e reale appartenenza sessuale, motiva il percorrere vie illecite volte a ottenere il risultato preteso nonostante ciò porti a formali illiceità che dirimono gli stessi sacramenti. Accade infatti che tramite la chirurgia, persone che, per ragioni strettamente personali, chiedono la riassegnazione di sesso, organicamente e cromosomicamente diverso da quello della nascita, ottengano quanto richiesto. La rettificazione della sessualità da parte di chicchessia, anche se statalmente accolta, non motiva in alcun modo la perdita della sua condizione di fedele assunta a suo tempo con il battesimo. Nel caso di specie, pertanto, non sussiste alcuna necessità di amministrare nuovamente il primo dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Taluni però, dopo aver eseguito tale riassegnazione di sesso, volendo procedere, anche se oggettivamente impediti, alla celebrazione del matrimonio, avanzano richiesta di avviare il percorso del catecumenato, dichiarando di non averlo mai ricevuto. Questo apre uno scenario in cui si concatenano illiceità e impedimenti che rendono nulla ogni azione sacramentale erroneamente celebrata.

Qualora, pertanto, venisse richiesto di avviare il percorso di catecumenato da un adulto, **si richieda sempre all'interessato un suo certificato di nascita**, così da fugare ogni dubbio sulla oggettiva sessualità dello stesso e non procedere erroneamente.

2. MATRIMONIO TRA CATTOLICI E ORTODOSSI

Soventi oggi sono le richieste di matrimoni da celebrare tra fedeli battezzati nella chiesa ortodossa con fedeli battezzati nella chiesa cattolica. In merito va prima di tutto rammentato, che la validità del battesimo conferito nelle Chiese ortodosse non è oggetto di dubbio. Pertanto, **il matrimonio celebrato tra due battezzati nella chiesa ortodossa è ritenuto dalla Chiesa cattolica a tutti gli effetti valido**.

La Chiesa ortodossa però, in caso di separazione o divorzio, riconosce stato libero degli sposi e ammette una seconda unione che non è un sacramento, ma per la quale prevede comunque una benedizione.

Tuttavia, dato il permanere del vincolo sacramentale della prima unione, lo stato libero riconosciuto in questi casi unicamente dalla Chiesa ortodossa ai suoi fedeli separati e divorziati non è assolutamente sufficiente per poter accedere a un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica¹.

¹ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, *Declaratio* del 20 ottobre 2006 (Prot. N. 37577/05 VAR) “*la ragione dottrinale di questa Dichiarazione è che la Chiesa cattolica ritiene - per diritto divino - il vincolo sacramentale del matrimonio indissolubile; perciò, non riconosce nessuna sentenza di soluzione per divorzio di un matrimonio legittimo, specialmente sacramento, come è nella Chiesa ortodossa*”.

Ciò vuol dire che **il fedele ortodosso divorziato da un precedente matrimonio celebrato nella Chiesa ortodossa, per sposare una parte cattolica deve introdurre la Causa di Nullità di matrimonio in un Tribunale ecclesiastico cattolico.** Qualora il Tribunale cattolico riconoscesse la nullità del precedente matrimonio, sarà possibile per questo fedele celebrare un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica. Nel caso invece si procedesse al matrimonio senza aver ottenuto detta dichiarazione di nullità, il matrimonio sarebbe nullo di nullità insanabile a motivo di impedimento di vincolo. Al fine di non incorrere nella celebrazione di un matrimonio nullo, il parroco (o il suo delegato), si accerti doverosamente che entrambe le parti non abbiano mai celebrato matrimonio religioso, tenendo presente che lo stato libero concesso dalla Chiesa ortodossa non ha alcun valore di soluzione coniugale per la chiesa cattolica. Resta valido il principio che in caso di dubbi o incertezze è sempre opportuno rivolgersi alla Curia Diocesana per ottenere delucidazioni in merito.

3. MATRIMONI, PROVENIENZA DEI NUBENDI E LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE

In alcuni luoghi, ormai ben noti della nostra Diocesi, si moltiplicano le richieste, di coppie in genere esterne e/o lontane dai nostri luoghi e Comunità, mirate alla fruizione di chiese del nostro territorio diocesano solo perché artisticamente significative o prossime a luoghi di ricevimento.

Richiamando quanto stabilito dal can 1115 CIC e quanto dal n. 27 delle *Premesse Generali* all'attuale Rito del Matrimonio si ricorda e si ribadisce che:

- a. la celebrazione dei matrimoni di fedeli provenienti da fuori Diocesi è consentita ai contraenti che hanno domicilio o legami d'origine, per nascita o famiglia, con le parrocchie della Diocesi. Per eventuali richieste straordinarie **sia evidente la motivazione ecclesiale** che il parroco valuterà volta per volta consultandosi con l'Ordinario diocesano;
- b. la celebrazione del matrimonio nelle cappelle private, negli oratori annessi agli Istituti religiosi, nelle cappelle devozionali o delle Confraternite, **non è consentita**. Così pure **resta proibita** la celebrazione del matrimonio nelle ville o all'aperto, e, in genere, in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed esclusiva.
- c. si presti particolare cura alla formazione al sacramento del Matrimonio con i previsti itinerari prematrimoniali e secondo quanto stabilito dal *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CEI, attualmente in vigore, e dagli Orientamenti pastorali, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale*, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

In merito richiamiamo alcune accortezze da tenere presenti:

- evitare esuberanza di fiori, corsie, addobbi di stoffe all'esterno e all'interno della Chiesa;
- non ammettere l'esecuzione di canti e musiche profane;
- dare indicazioni ai fotografi perché il loro servizio non provochi distrazione durante la celebrazione. Possono fotografare alla porta della chiesa, mentre si snoda la processione d'ingresso, durante il rito del matrimonio e la processione offertoriale, mentre si scambia il gesto di pace, alla comunione, all'apposizione delle firme, al termine della celebrazione e all'uscita della chiesa.
- non acconsentire assolutamente alla richiesta che si va diffondendo relativa alla presenza di animali accanto agli sposi e addirittura con qualche "incarico" particolare durante la celebrazione del Matrimonio (es. il cane che porta le fedi).

4. UNZIONE DEGLI INFERMI

Accade di frequente nelle comunità parrocchiali che, in particolari circostanze, si organizzino celebrazioni comunitarie in cui viene amministrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi a tutti i presenti o a quanti liberamente desiderano accedervi. Fermo restando che la regolamentazione e la vigilanza sulla celebrazione comune dell'unzione (per più infermi simultaneamente), spetta al Vescovo Diocesano, detta celebrazione non deve mai andare in contrasto con la norma fondamentale che disciplina la santa Unzione, ovvero il sacramento va amministrato solo ed esclusivamente a quei fedeli che, **per malattia o età avanzata, corrono grave pericolo di vita**².

Per valutare detta gravità, bisogna attenersi a criteri di prudenza.

L'*Ordo unctionis infirmorum* stabilisce che si può amministrare la santa unzione:

- a) a un infermo che deve essere operato, quando causa dell'intervento chirurgico sia una malattia grave;
- b) agli anziani le cui forze siano seriamente debilitate, anche quando non soffrono di infermità grave;
- c) ai bambini (che corrono grave pericolo di morte) anche quando è dubbio che dispongano dell'uso della ragione³.

Ogni dubbio circa il raggiungimento dell'uso della ragione, la pericolosità della malattia, o sulla morte del fedele, si deve sciogliere a favore dell'amministrazione del sacramento, tenendo però sempre presente che deve trattarsi di un fedele che si trova in grave pericolo di vita.

Al fine di evitare di esporre il Sacramento al rischio di invalidità, qualora si volesse procedere a una celebrazione comune dell'unzione dei malati si deve tener conto scrupolosamente di quanto sopra esposto.

² Cfr. can. 1002 CIC e can. 1004 §1: "L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo" (can. 1004 §1).

³ *Ordo unctionis infirmorum*, 10, 11, 12.

5. CONFERMAZIONE PRIMA DEL MATRIMONIO

Nel caso di fedeli che desiderano accedere al sacramento del Matrimonio ma non hanno ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, ci si attenga alle seguenti indicazioni.

In linea di principio, **celebrare il matrimonio cristiano senza la Cresima è un'anomalia**, anche se la normativa canonica prevede un'eccezione: *“se è possibile farlo senza grave incomodo”*⁴. Tale eccezione però è riferibile soltanto a situazioni oggettive o soggettive di seria difficoltà che rendano molto gravosa la celebrazione della cresima prima del matrimonio⁵. Di certo non è configurabile come *“grave incomodo”* la mancanza di tempo per una preparazione adeguata a ricevere tale sacramento. Questa difficoltà, infatti, potrebbe essere facilmente superata mediante apposita preparazione⁶.

Al fine di garantire una prassi pastorale comune ed evitare di ingenerare nei fedeli confusione e disorientamento, resta fermo che **spetta al Vescovo diocesano, con le informazioni ricevute dal Parroco**, accertare l'effettiva impossibilità del fedele di arrivare, nel tempo limitato che resta per il Matrimonio, a una ricezione fruttuosa della Cresima, e nel caso, **autorizzare la celebrazione del Matrimonio, differendo il sacramento della Cresima del nubendo a dopo la celebrazione delle nozze**⁷.

Nel caso in cui il fedele richiedente la cresima in vista del matrimonio **sia convivente o sposato civilmente**, ci si attenga alle seguenti indicazioni.

Fermo restando che lo stato di vita del fedele convivente o sposato solo con rito civile è contrario alla norma morale che impedisce di per sé la ricezione fruttuosa della cresima, situazione dalla quale i soggetti presumibilmente vogliono uscire celebrando appunto il sacramento nuziale, in questi casi **si invitino detti fedeli a celebrare prima il sacramento del matrimonio, regolarizzando la loro posizione nella Chiesa, e ricevere successivamente il sacramento della confermazione**⁸.

⁴ Can. 1065 C.I.C: I nubendi *“che non hanno ancora ricevuto il sacramento della Cresima, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo”*.

⁵ Una situazione del genere si potrebbe avere, quando, in prossimità del Matrimonio, non ci sono le condizioni per la retta celebrazione della Cresima, sia perché è assente il Vescovo o un altro ministro dotato di facoltà sia per mancanza di tempo materiale per procedere con ordine alla celebrazione dopo una congrua preparazione, tenute presenti le circostanze particolari, la preparazione e le disposizioni del fedele

⁶ A tale scopo, è auspicabile che i corsi di preparazione al matrimonio, con le dovute integrazioni e qualche incontro personalizzato, prevedano anche una valida preparazione per la ricezione della Cresima. Del resto, la preparazione al matrimonio non può non prevedere un cammino spirituale che favorisca la maturazione della coscienza cristiana della propria vocazione.

⁷ Rito della Confermazione n. 12: *“Se, in casi del genere, si prevedesse l'impossibilità di attuare quanto è richiesto per una fruttuosa ricezione della Cresima, l'Ordinario del luogo giudicherà se non sia più opportuno differire la Cresima a dopo la celebrazione del Matrimonio”*.

⁸ Decreto Generale sul Matrimonio Canonico (5.11.1990), n. 8: *“particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana”*, invita ad *“una grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente), prescrivendo che, in questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio”* e demandando all'Ordinario diocesano la possibilità di dare disposizioni particolari, *“affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio”*.

6. SACRAMENTI AI FIGLI DI COPPIE SEPARATE O DIVORZIATE

I sacramenti dell'iniziazione cristiana ai figli delle coppie che vivono situazioni di separazione e divorzio non devono essere negati. Si verifica però sempre più di frequente che i conflitti che possono nascere nelle coppie di sposi a seguito di separazione o divorzio, talvolta ostacolano la celebrazione dei sacramenti dei figli minori. Capita infatti, che per ripicca o presa di posizione, uno dei due imponga all'altro la propria volontà di non procedere alla ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana dei figli minori. In merito la giurisprudenza italiana non concorda sulla procedura da adottare, pertanto, al fine di non alimentare ulteriori contrasti nella coppia e far sì che il sacramento possa diventare motivo di divisione più che di comunione, nonché coinvolgere anche in azioni legali lo stesso Parroco, è opportuno, dopo aver valutato che i genitori detengano entrambi la patria potestà sul minore, che **il Parroco chieda ad ambedue il consenso scritto a procedere alla celebrazione del sacramento richiesto.**

Nel richiedere tale documento il Parroco adotti ogni attenzione e delicatezza pastorale tale da evitare qualsiasi tipo di interpretazione pregiudizievole da parte dei fedeli.

7. MATRIMONIO E BATTESIMO DEI FIGLI DEI NUBENDI

Volendo dare a ogni sacramento la giusta attenzione e dignità e non generare nei fedeli confusione e disorientamento, **non è lecito celebrare nello stesso giorno il sacramento del matrimonio e quello del battesimo dei figli dei nubendi.** Il Parroco, con carità fraterna, si adoperi a far comprendere ai fedeli che la grazia che proviene da ogni singolo sacramento non può scadere a fronte di ragioni di carattere organizzativo e tanto meno economico.

8. CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

Al fine di non snaturare la celebrazione delle esequie *tramite la quale la chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza*⁹, ribadisco che **durante la celebrazione delle esequie deve essere abitualmente evitato ogni intervento esterno**, quali commemorazioni o ricordi particolari del defunto. Si lasci ai parenti o agli amici del defunto esclusivamente la possibilità di leggere nella Preghiera dei fedeli, intenzioni da essi precedentemente formulate e visionate dal celebrante prima delle esequie.

9. REGISTRI PARROCCHIALI ¹⁰

In ogni parrocchia devono essere custoditi accuratamente i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni e dei defunti; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.

⁹ Cfr. can 1176 §2 CIC

¹⁰ Cfr. can 535 CIC

Il parroco abbia pertanto particolare cura di **annotare nel libro dei battezzati** tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei singoli fedeli:

la *confermazione*, il *matrimonio*, l'*ordine sacro*, la *professione perpetua emessa in un istituto religioso* e, qualora si verificasse, anche l'eventuale *passaggio del fedele ad altra Chiesa*. Si annotino altresì nel medesimo registro dei battezzati *eventuali sentenze di nullità di matrimonio e/o rescritti di dispense pontificie* (dispensa per matrimonio rato e non consumato o dispensa in *favorem fidei*), nonché formali *disposizioni civili* (decreti e/o sentenze) sia in merito all'*adozione* sia quelle *che mutano lo stato del fedele* stesso (cambio del nome e/o cognome; adeguamento sessuale).

Tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo soprattutto in quelli a uso matrimonio.

Qualora non si rinvenisse nei registri parrocchiali un atto che presumibilmente doveva essere presente, si chieda alla Curia Diocesana quale procedura seguire.

Resta fermo e valido il principio che senza la debita autorizzazione dell'Ordinario Diocesano non si può mutare quanto già scritto nei libri parrocchiali né si può registrare gli atti in un ordine diverso da quello cronologico.

Carissimi fratelli nel presbiterato, trasmetto alla nostra Chiesa diocesana, tramite il ministero a voi affidato, queste Indicazioni, certo che favoriranno una sempre più intensa comunione nell'azione pastorale; aiuteranno a rispondere al meglio alle istanze numerose e sempre nuove che ci interpellano; incoraggeranno una seria azione educativa dei nostri fedeli per quanto riguarda la ricezione dei Sacramenti e sosterranno l'impegno a cessare prassi arbitrarie e indebite nell'amministrazione degli stessi, ricordando che non siamo proprietari, ma soltanto "*amministratori dei misteri di Dio*" (1 Cor 4,1).

La serietà della materia trattata motiva, infine, il richiamo alle pene previste dalla normativa canonica vigente, in cui incorre chi contravviene alla debita amministrazione dei sacramenti.

Viterbo, 16 giugno 2023
Sacratissimo Cuore di Gesù



✠ ORAZIO FRANCESCO PIAZZA
Vescovo di Viterbo